



COMUNE DI BAUCINA

PROVINCIA DI PALERMO



TEL. 0918202295
FAX. 0918202454

C.F. 86000790823

Regolamento

Per l'uso degli impianti sportivi comunali

- Approvato con atto di C.C n. 7 del 17/05/2004
- Pubblicato all'Albo pretorio dal 30/05/2004 al 13/06/2004
- Ripubblicato dal 22/06/2004 al 21/07/2004
- Divenuto esecutivo in data 22/07/2004

22.6.04
21.7.04
N. 511

COMUNE DI BAUCINA
PROVINCIA DI PALERMO

**REGOLAMENTO PER L'USO
DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI**

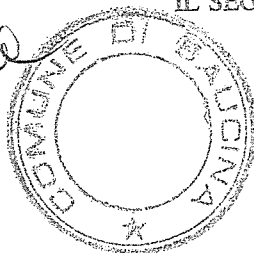
COMUNE DI BAUCINA
Prov. Palermo

Pubblicato il presente Regolamento all'Albo Pretorio di
questo Comune dal 22/06/04 al 27/12/04
d'ordine. N° 511

Baucina 22/07/04

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE



REGOLAMENTO PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

ART.1

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo, la manutenzione e la custodia degli impianti e le annesse attrezzature di proprietà dell'Amministrazione Comunale oggi esistenti

Attualmente essi consistono:

- Campo di bocce
- Campo di calcetto
- Campo di tennis
- Campo di calcio
- Palestra

L'Ufficio tecnico Comunale terrà aggiornato lo schedario completo degli elaborati grafici della consistenza degli impianti sportivi comunali e terrà l'inventario dei beni mobili in essi contenuti.

ART.2

Gli impianti possono essere gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale.

In alternativa l'Amministrazione comunale potrà affidare con apposite convenzioni la gestione, custodia e manutenzione, sia dei singoli impianti sia del complesso degli stessi, ad Associazioni sportive, società giovanili, cooperative o persone fisiche, che abbiano comprovata esperienza nel settore sportivo e che comunque siano idonee all'esercizio in forma privata e pubblica delle attività inerenti il settore.

ART. 3

Sarà compito della G.M. stabilire modalità, durata delle convenzioni e disciplina del servizio.

ART. 4

Gli impianti e le attrezzature dovranno essere utilizzate esclusivamente secondo le loro specifiche destinazioni d'uso risultanti dalle loro caratteristiche costruttive.

Potranno avere diverso utilizzo per manifestazioni di carattere culturale, sociale, ricreativo e di spettacolo regolarmente autorizzate.

In ogni caso:

la concessione o l'autorizzazione d'uso è condizionata all'impegno personale scritto dal concessionario:

- a) di usare gli spazi e gli impianti e servizi annessi con la massima diligenza, pena il rimborso dei danni per rottura, deterioramento o altri danneggiamenti, in base alle spese che l'amministrazione, dovrà sostenere per la loro riparazione o ripristino;
- b) di provvedere direttamente e tempestivamente a munirsi delle eventuali autorizzazioni, visti o permessi previsti dalle norme vigenti, con particolare riferimento alla comunicazione al Questore prescritta dall' art. 18 del T.U.D.P.S. esonerando il Comune da ogni responsabilità civile, penale e amministrativa derivante dalla mancanza dei suddetti adempimenti o da uso delle strutture e relativi impianti in modo contrario all'ordine pubblico, all'incolumità pubblica o al buon costume;
- c) di permettere l'accesso alle strutture entro i limiti di capienza delle stesse, stabilito tassativamente ai sensi delle norme di sicurezza;

- d) di provvedere e assicurare la custodia e la sorveglianza delle strutture durante l'utilizzo;
- e) di provvedere alla pulizia ordinaria e straordinaria durante e dopo l'uso prima della riconsegna;
- f) di corrispondere la quota di partecipazione per le spese di gestione che verrà determinata annualmente con apposito atto di Giunta Comunale nel rispetto delle percentuali previste per legge.

ART.5

Beneficiari

La G.C. potrà autorizzare l'uso (temporaneo o continuativo) degli impianti sportivi da parte delle scuole dell'obbligo, dalle società o gruppi sportivi, e dai singoli praticanti. A tal fine detti soggetti dovranno presentare all' A.C. apposita richiesta d'uso di impianti.

I richiedenti alla domanda dovranno precisare l'attività che intendono svolgere, il periodo di tempo per il quale intendono beneficiare degli impianti ed il nominativo di un responsabile.

Nella stessa richiesta dovrà essere chiaramente specificato di conoscere ed indicare tutte le clausole contenute nel presente regolamento.

ART 6

Per qualsiasi uso degli impianti sportivi e delle attrezzature di breve durata, gli interessati potranno fare richiesta scritta almeno 10 giorni prima al Sindaco e/o all'Assessore delegato allo sport.

ART. 7

Autorizzazione

Ai richiedenti sarà rilasciata apposita autorizzazione scritta da parte dell'A.C.

L'Autorizzazione verrà rilasciata in duplice copia, una per gli interessati l'altra dovrà essere consegnata agli addetti del servizio di custodia.

ART. 8

L'amministrazione esaminata la documentazione presentata e dopo aver valutato per ciascuna società i seguenti requisiti:

1. Il numero degli atleti tesserati (effettivamente tesserati);
2. L'attività svolta (risultante dalla federazione)
3. Gruppi o categorie;
4. Fasce di età;

formula il programma d'uso degli impianti sportivi.

Il Sindaco o l'Assessore ne daranno formale comunicazione alle società interessate ed agli addetti alla custodia degli impianti.

Nel concedere l'autorizzazione l'A.C. dovrà tenere conto del programma in questione e dovrà verificare la regolarità della sua attuazione.

Fra le società, che hanno l'attività sportiva programmata e stabilita nel tempo è prevista la possibilità di un'unica autorizzazione per tutto il periodo richiesto.

Le autorizzazioni per l'uso degli impianti per manifestazioni culturali, sociali e di spettacolo saranno subordinate al calendario dell'attività sportiva

ART.9

La concessione d'uso avrà la durata minima di un anno e massima di tre anni rinnovabili.

La concessione d'uso può essere revocata per motivi urgenti ed eccezionali.

ART.10

Diniego dell'Autorizzazione

L'autorizzazione non può essere concessa per i seguenti motivi:

1. Quando per l'uso della struttura sia stata concessa, per lo stesso periodo, una precedente autorizzazione;
2. Quando i beneficiari si siano resi responsabili di danni alle strutture e non abbiano provveduto al pagamento dell'indennizzo dovuto;
3. Quando l'attività sportiva che si intende praticare non sia compatibile con la destinazione d'uso della struttura o sia causa di disturbo o intralcio alle attività sportive che si svolgono in concomitanza nelle strutture attigue:

ART. 11

I beneficiari degli impianti sportivi e delle attrezzature devono porre la massima diligenza nella tutela degli impianti stessi.

Chiunque ottenga l'uso degli impianti sportivi dovrà costituire cauzione (mediante versamento in contanti all'economo o polizza fidejussoria) nella misura determinata dalla G.C. a garanzia di eventuali danni prodotti da atleti, dirigenti e spettatori alle strutture ed attrezzature mobili ed immobili, da restituirsi al termine del periodo di utilizzo.

Sarà cura dei beneficiari comunicare tempestivamente all'A.C. eventuali danni subiti dalle strutture e/o dalle attrezzature (e comunque prima del riutilizzo degli stessi). Il responsabile nominato dalle Scuole dell'obbligo dovrà comportarsi allo stesso modo per eventuali danni verificatisi durante l'utilizzo degli impianti.

I beneficiari possono, dopo comunicazione all'A.C. e regolare autorizzazione, provvedere alla riparazione di eventuali lievi danni alle strutture.

ART.12

L.A.C. o il concessionario degli impianti sportivi, non risponderà in alcun modo, degli oggetti personali e dei valori che venissero lasciati incustoditi nei locali.

ART.13

Durante il periodo di concessione, il concessionario provvederà ad individuare il personale di vigilanza, ed assumerà ogni responsabilità verso l'A.C. per gli eventuali danni agli impianti, alle parti edilizie ed ai servizi in genere, causati dalla presenza o dal comportamento del pubblico.

In oltre per le manifestazioni che maggiormente attraggono il pubblico, le società o le associazioni, dovranno richiedere agli organi competenti l'impiego di un servizio di vigilanza e d'ordine, come previsto per le manifestazioni pubbliche.

ART.14

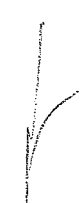
La pubblicità visiva dovrà essere puramente temporanea e per qualsiasi tipo di manifestazione rimane esclusiva competenza dell'ufficio pubblica e affissioni del Comune.

Qualsiasi forma di pubblicità non potrà essere fatta senza la preventiva richiesta scritta e conseguente autorizzazione.

In tutti i casi le dimensioni dei tabelloni e degli striscioni pubblicitari saranno improntati al principio della standardizzazione previa determinazione degli spazi da parte della G.M.

ART 15

L'A.C. concede l'utilizzo degli impianti dietro il pagamento di un canone a carico del beneficiario. Le tariffe e le cauzioni verranno determinate annualmente dalla A.C.



Le tariffe verranno determinate sulla base dei seguenti criteri:

- Copertura di una percentuale dei costi;
- Differenziazione secondo l'impianto, l'orario e le eventuali modalità di utilizzo;
- Differenziazione fra le società che svolgono regolare attività ed utilizzatori occasionali;
- Differenziazione a favore delle attività sportive giovanili

Nessun canone è dovuto dalle scolaresche che utilizzano gli impianti sotto la diretta sorveglianza degli insegnanti nelle ore scolastiche o da altri soggetti che svolgono attività socio-ricreativa per conto dell'A.C.

Le manifestazioni sportive gratuite di società o gruppi sportivi, le gare di campionato non saranno soggette al pagamento delle tariffe.

Le società o le associazioni che intendono organizzare manifestazioni a pagamento dovranno fare specifica e tempestiva comunicazione alla A.C. pena la mancata concessione degli impianti.

I versamenti dei canoni vengono effettuati tramite c/c postale intestato alla Tesoreria Comunale, entro il 28 di ogni mese.

La fotocopia della ricevuta di versamento insieme alla scheda oraria debitamente compilata (allegato A) dovrà essere inviata all'Amministrazione comunale o al concessionario.

Il mancato pagamento del canone comporterà la revoca immediata dell'autorizzazione ed il pagamento di una penale pari al 50% della tariffa dovuta mensilmente.

ART. 16

Le spese, di natura straordinaria, che dovranno rendersi necessarie a seguito dell'uso dei locali, resteranno a carico del concessionario. di manutenzione ordinarie e straordinarie degli impianti sportivi sono a carico del Comune

DELETA

ART. 17

Norme finali e transitorie

In attesa che venga realizzato il servizio di custodia degli impianti sportivi sarà compito della G.M. dare le disposizioni necessarie ad un controllo degli impianti e delle attrezzature sportive.

ART. 18

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione del Consiglio Comunale ed il successivo parere favorevole all'organo di controllo.

ART. 19

Ogni variazione agli articoli del presente regolamento sono di competenza del Consiglio Comunale

ART. 20

Le spese di stipula delle convenzioni sono a carico dei beneficiari

ART. 21

Sono abrogate tutte le disposizioni Comunali vigenti in materia ed in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento.

Per quanto non previsto troveranno applicazione le leggi vigenti

✓